



ORDINANZA n. 06 del 30/10/2019

Oggetto: Adozione del “Piano di Emergenza Aeroportuale – Incidente aereo” dell’Aeroporto di Napoli Capodichino.

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania,

Visti gli artt. 686, 688, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 792, 802, 806, da 826 a 832, 880, 1174, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione;

Ritenuto che, sull’Aeroporto di Napoli, a causa delle mutate situazioni strutturali e dell’evoluzione normativa nel campo dell’aviazione civile, occorre adottare un Piano d’Emergenza da attuare in caso di incidente aereo nell’ambito del sedime aeroportuale o delle aree immediatamente adiacenti;

Visto il Regolamento UE n. 139/2014, allegato IV (ADR.OPS.B.005) “Pianificazione per l’emergenza per l’aeroporto”;

Vista le sentenze n. 5946/2015 e n. 661/2015 del Consiglio di Stato relativa alle attività inerenti il Piano di Emergenza Aeroportuale – incidente aereo;

Vista la disposizione del Direttore Generale dell’ENAC n. 0014176-P del 11.02.2016;

Vista la precisazione del Direttore Generale dell’ENAC n. 0033221-P del 31.03.2016;

Vista la disposizione del Direttore Generale dell’ENAC n. 0053162-P del 09.05.2019;

Vista la circolare ENAC APT20 del 16/01/2006 sulle attribuzioni e ruolo delle Direzioni Aeroportuali dell’Enac alla luce delle innovative disposizioni legislative;

Vista la Circolare ENAC APT18A del 30/01/2008 con la quale l’ENAC ha fornito le linee guida per la redazione ed adozione dei “Piani di emergenza aeroportuali”;

Vista circolare ENAC GEN 05A del 12.10.2018 in materia di assistenza alle vittime di incidenti aerei ed i loro familiari;

Visto il DPCM del 27 gennaio 2012, contenente modifiche alla direttiva 2 Maggio 2006, recante “Indicazioni per il coordinamento delle emergenze”;

Considerato opportuno al fine di una migliore fruibilità del documento, inserire il Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di aeromobili che trasportano materiali radioattivi e fissili” adottato con Ordinanza m. 3/2014, come allegato al più generale “Piano di Emergenza Aeroportuale – incidente aereo”, adottato con la presente Ordinanza;

Visti gli esiti delle riunioni tenute presso la Direzione Aeroportuale sulla materia, ed in particolare in data 4 settembre 2018, 18 settembre 2018 e 20 novembre 2018;



Visti la nota numero 096018 del 13/08/2019 della Direzione Operazione Sud che approva il Manuale di Aeroporto, Edizione 7, comprensiva della Sezione 19, relativa al Piano di emergenza Aeroportuale;

Vista la proposta di “Piano di emergenza aeroportuale – incidente aereo” avanzata dalla Società di gestione aeroportuale con nota n. OPE/135/2019 del 15 ottobre 2019;

ORDINA

Art. 1

Il “Piano di Emergenza aeroportuale – incidente aereo”, aggiornamento rev. 05 del 31/12/2018, allegato alla presente Ordinanza e di cui è parte integrante, è adottato. Costituiscono parte integrante del suddetto “Piano di Emergenza aeroportuale – incidente aereo” gli allegati al Piano medesimo, segnatamente il “Piano di assistenza alle vittime ed ai loro familiari” ed il “Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di aeromobili che trasportano materiale radioattivo e fissili”

Art. 2

La Società di gestione aeroportuale distribuirà a tutti gli Enti di Stato e alle Società interessate copia del “piano di emergenza” adottato con la presente Ordinanza.

Art. 3

Gli Enti di Stato e le Società ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal “Piano di Emergenza” porranno in essere ogni iniziativa organizzativa e di addestramento per il loro personale, necessaria per la sua corretta implementazione.

Art. 4

Gli Enti di Stato e le Società ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal “Piano di Emergenza” hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei recapiti telefonici presenti nell’allegato 5 del “Piano di emergenza” che dovessero intervenire durante tutto il periodo di validità del Piano.

Art. 5

La Società di gestione aeroportuale, di concerto con tutti gli altri Soggetti interessati, predisporrà la pianificazione di esercitazioni (di settore e generale) simulando stati di emergenza e di incidente secondo le previsioni del “Regolamento UE n. 139/2014”.

Art. 6



L'ENAV ogni giorno, prima dell'inizio del turno mattutino, eseguirà una prova di efficienza dell'impianto acustico - luminoso di emergenza/incidente.

Art. 7

Gli Enti e le Società ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal "Piano di emergenza" garantiscono che una copia della "planimetria varchi di accesso con griglia" riportata in allegato 3 del "Piano di emergenza" sia presente in ogni automezzo di servizio da impiegare in "air side" nel corso delle operazioni.

Art. 8

La Società di gestione aeroportuale, qualora rilevi nel tempo l'opportunità di aggiornamenti al "Piano di emergenza", è tenuta a proporre alla Direzione Aeroportuale le conseguenti modifiche.

Art. 9

In data odierna, con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata l'Ordinanza n. 05/2016 del 16 Maggio 2016, avente pari oggetto, ed ogni altra disposizione in contrasto con l'allegato "Piano d'emergenza".

Art. 10

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termine di legge e ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni ed omissioni.

Napoli, 30 ottobre 2019

Il Direttore

Dott.ssa Giuseppina Lacriola

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.L.gs n.82/2005)